



SINDACO

Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Codice Fiscale – Partita Iva : 00530900240

SEGRETERIA DEL SINDACO

Torri di Quartesolo, 08-07-2008

Ordinanza nr. 48

OGGETTO: ORDINANZA PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI.

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di tutelare le specie animali in conformità di principi etici e morali della comunità;

VISTE:

- le Leggi 12.06.1913 n. 611 e 11.04.1938 n. 612 sulla protezione degli animali;
- la Legge 19.05.1954 n. 303 sull'Istituzione dell'Ente Nazionale per la Protezione degli animali;
- il D.P.R 31.03.1979 sulla collaborazione dell'Ente Nazionale Protezione Animali con i Comuni in materia di protezione degli animali;
- il D.P.R 08.02.1954 n. 320 che approva il Regolamento di Polizia Veterinaria;
- il DM 31.12.1983 di applicazione della Convenzione di Washington sulle specie in via di estinzione;
- la Legge 14.08.1991 n. 281 “ Legge quadro in materia di prevenzione del randagismo”;
- la Legge Regionale del Veneto n. 60 del 28.12.1993;
- il D. Lgs. 30.12.1992 sulla protezione degli animali durante il trasporto;

VISTA la proposta formulata dall'Ente nazionale protezione Animali – delegazione di Thiene, in ordine all'adozione di un'apposita ordinanza finalizzata alla tutela degli animali, individuando casi non espressamente previsti dalla legge ma motivo di mancato benessere per gli stessi animali

ORDINA

I – Animali in genere

1. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole ed è altresì vietato lasciare animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi all'ombra per più di sei ore.
2. È vietato trasportare in autovettura o sul carrello al rimorchio animali in gabbie con più soggetti o più gabbie che non permettano all'animale di alzarsi e sdraiarsi completamente.
3. È vietato trasportare e porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo. Il divieto è

sospeso se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.

4. È vietato non garantire l'alternanza del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà altresì stabilire la data di inizio e di fine del trattamento; il veterinario è obbligato in solido con il detentore dell'animale qualora quest'ultimo non ottemperi all'indicazione di cui sopra.
5. Tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la cuccia, di dimensioni doppie rispetto alla cuccia stessa.
6. È vietato mantenere volatili e animali selvatici o esotici alla catena o legati al trespolo.
7. Tutti gli animali devono avere a disposizione e sempre una ciotola piena d'acqua ed una per il cibo.
8. È vietato contenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta ed il rigirarsi su se stessi.
9. È vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete. Tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno al 50%.
10. Il registro di carico e scarico previsto dal DPR 08.02.1954 n. 320 si applica a tutte le specie vendute anche se in cessione gratuita. Le annotazioni devono essere eseguite entro e non oltre 48 ore dall'evento.
11. I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici sono obbligati a denunciarne il possesso all'Amministrazione Comunale entro e non oltre tre mesi dalla promulgazione della presente ordinanza e non oltre dieci giorni dalle avvenute variazioni dovute a nascite, morti, cessioni e/o acquisizioni a qualsiasi titolo.
12. È consigliato ai detentori di animali selvatici, esotici ed autoctoni di riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie. Detti animali devono avere a disposizione, se la natura della specie lo richieda, una vasca d'acqua e dei posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi; deve essere altresì possibile per gli animali farsi una tana scavandola.
13. È vietato, per costringere all'obbedienza, per impedire il latrato o per qualsiasi altro motivo, utilizzare collari che provochino scosse elettriche o che possano essere dolorosi e/o irritanti, nonché utilizzare i collari a strangolo.

II – CANI

1. È vietata la detenzione di cani, gatti, ecc. in spazi angusti, in terrazzi o balconi, in particolare per i cani destinati a vivere nei box, la superficie dello stesso non può essere inferiore ai 15 mq. per ogni singolo animale, aumentata di 1/3 per ogni animale aggiunto. Ogni animale deve avere a disposizione una ciotola per il cibo e una ciotola con un quantitativo sufficiente di acqua pulita.
2. Per box si intende un recinto di piccole dimensioni, chiuso su quattro lati, la cui unica specificità sia la detenzione dei cani al suo interno; il box deve essere dotato di una cuccia con sovrastante tettoia di dimensione doppia a quella della cuccia stessa; la cuccia deve permettere al cane di sdraiarsi; la cuccia non deve essere posta in un avvallamento, ma su un rialzo di terreno o dotata di rialzo artificiale tale da sopraelevationarla di almeno 5 cm. dal terreno. I box dovranno essere collocati ad almeno 5 (cinque) metri dal confine della proprietà; in caso di distanze inferiori dovrà essere acquisito il benessere del confinante inoltre, i recinti del box non possono distare a meno di 3 (tre) metri, misurati in senso orizzontale, da superfici finestrate collocate a meno di 7 (sette) metri dalla quota del recinto stesso; sono da escludere dal computo

delle distanze le recinzioni di confine, a meno che, le stesse non diventino lato di un box all'interno del quale sono tenuti i cani; i possessori di recinti già installati in data antecedente al presente provvedimento dovranno conformarsi alle presenti disposizioni entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso;

3. Per i cani tenuti a catena in quanto la proprietà non è recintata o l'animale ha indole alla fuga, la lunghezza della catena non deve essere inferiore a otto metri lineari, misurati con la catena posta a terra; in ogni caso la catena dovrà essere dotata di due moschettoni rotanti alle estremità e dovrà scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 (quattro) metri; il cane deve sempre poter raggiungere la cuccia, la ciotola dell'acqua e del cibo.

III – PESCI

1. È vietato lasciare i pesci in vasche senza ossigenatore. È vietato conservare i pesci vivi fuori dall'acqua anche se posti sopra al ghiaccio e/o in frigorifero. È vietato vendere e/o consegnare pesci vivi all'acquirente non immersi nell'acqua. La macellazione dei pesci deve avvenire con modalità eutanasiche. Il volume degli acquari non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e comunque mai inferiore a trenta litri.
È vietato l'utilizzo degli acquari sferici o comunque con pareti curve trasparenti. Deve essere garantito il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

IV – GATTI

1. È vietato tenere gatti alla catena, portarli al guinzaglio o lasciarli per più di sei ore in gabbia, salvo diversa disposizione scritta e motivata dal medico veterinario, il quale ha l'obbligo di indicare la data di inizio e di fine del trattamento.

V – VOLATILI

1. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
È vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici. È vietato mantenere volatili legati al trespolo con un legaccio non adeguatamente lungo.
È vietato strappare e/o tagliare penne, amputare o tagliare ali o arti, salvo per ragioni chirurgiche e/o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che rilascerà un certificato che riporti anche la motivazione dell'operazione effettuata. Detta certificazione dovrà essere detenuta dal proprietario del volatile e dovrà seguire l'animale in caso di cessione.
È obbligatoria la soppressione eutanasica dei pulcini di scarto anche degli incubatoi con l'uso del biossido di carbonio.

VI – Avvelenamento di Animali

1. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da

sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

VII – Divieto di accattonaggio con animali

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati.

VIII – Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio, vincita od omaggio a qualsiasi titolo. La norma non si applica alle associazioni animaliste nell'ambito di iniziative a scopo di adozione. Nei confronti dei soggetti che contravvengono a detta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata oltre all'applicazione della sanzione amministrativa.

IX – Esposizione di animali

1. È fatto divieto sia agli esercizi commerciali fissi, sia alle attività commerciali ambulanti ed occasionali di esporre al pubblico, per più di sei ore al giorno, animali in gabbia, recinti, vetrine o altri contenitori ad esclusione dei volatili. I volatili eventualmente esposti devono essere riparati dal sole e dalle intemperie oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua ed in gabbie adeguate alle necessità fisiologiche ed etologiche della specie.
2. Il registro di carico e scarico previsto dal DPR 320/1954 si applica a tutte le specie vendute o regalate e le relative annotazioni devono essere eseguite entro 24 ore dall'evento.

X – Divieto di spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. È vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli l'utilizzo totale o parziale di animali sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, salvo che non si tratti di compagnie di spettacolo registrate e autorizzate.

XI – Vigilanza

1. Provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei Regolamenti relativi alla protezione degli animali, con particolare riferimento al trasporto degli stessi, compresa la presente ordinanza, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, il Servizio Veterinario dell'ASL e le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e le Guardie provinciali e Forestali.

XII – Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00. In caso di recidiva, anche non specifica, si applica il raddoppio della sanzione.

Gli agenti accertatori provvedono al sequestro amministrativo degli animali detenuti in violazione della presente ordinanza, salvo che il possessore non provveda immediatamente a rimuovere la situazione che comporta la violazione.

Chiunque impedisce e/o ostacola l'accesso ai luoghi ove sono detenuti gli animali, la raccolta di dati e informazioni, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi, di effettuare i rilievi di cui all'articolo 13 della Legge 689/1981 è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00. In caso di recidiva specifica la sanzione si raddoppia.

IL SINDACO
Marchioro Diego

Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., si informa che:

- Il *Settore* comunale di riferimento è: **POLIZIA LOCALE**.
- Il *Responsabile del Servizio* è: